

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VERDERIO E L'ASSOCIAZIONE "-----" PER
LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI TRASPORTO SOCIALE.

Il giorno ---- del mese di ----- dell'anno ----- in Verderio

TRA

Il Comune di Verderio – C.F. 03504880133 – Viale dei Municipi, 2, 23879 LC - di seguito indicato come il "Comune", rappresentato nella persona del Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi alla Persona Dott.ssa Mascia Maggi, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta,

E

L'Associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata -----, C.F. -----
- di seguito indicata come la "Associazione", con sede in Via -----, nella persona del presidente pro tempore e rappresentante legale -----,

RICHIAMATI

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione che recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".
- la Regione Lombardia con legge n.22/93 egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;
- la Legge Regionale-Regione Lombardia 14 febbraio 2008, all'art. 9 prevede la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale Generale del Volontariato da almeno sei mesi, di stipulare, con la Regione e con gli altri Enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il D.L. 3 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art.1, comma 2, lett. b), della Legge 06 Giugno 2016, n.106", che ha abrogato la Legge 11.08.1991, n. 266, prevede, all'art.56, comma 1, che "le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165, possono sottoscrivere

con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- la disciplina transitoria contenuta negli articoli da 98 a 104 del Codice, prevede che continuino ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del decreto legislativo in esame, nel termine previsto dalla legge dalla data della sua entrata in vigore e che il requisito dell'iscrizione al Registro del Terzo Settore si intenda soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
- la "Associazione" è iscritta dal _____ nel Registro Regionale- sez. Sociale, -----
- del Volontariato di Regione Lombardia;
- la "Associazione" è iscritta al RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Regione Lombardia - nella sezione a) "Organizzazioni di Volontariato" ex art. 46 comma 1 D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117;
- le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell'offerta del mercato del lavoro;
- l'apporto dell'Associazione è integrativo e non sostitutivo dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune;
- l'Associazione stipulante si impegna a garantire la quantità e la qualità degli interventi definiti nella presente convenzione nei limiti delle proprie disponibilità e risorse umane e nel rispetto delle vigenti norme in materia di Volontariato;
- l'Associazione, ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, opera, nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione;
- l'Associazione possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e tale attività rientra nelle sue finalità istituzionali;
- nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi possono realizzarsi forme di collaborazione che prevedano la suddivisione dei compiti e degli adempimenti fra soggetti diversi.

TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Finalità e oggetto della convenzione

Con la presente convenzione si intende disciplinare le modalità di collaborazione tra il Comune di Verderio e l'Associazione per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui all'art. 2 della L.R. n. 22 del 24.7.1993.

Il Comune affida all'Associazione le seguenti attività:

- Servizi continuativi : _____
- Servizi di Trasporto occasionale di utenti, su richiesta dell'assistente sociale, presso ospedali, strutture e studi medici dei territori limitrofi, in caso di necessità, distanti non più di 25 Km.

I servizi di trasporto si intendono da effettuare così come descritti, fatti salvi eventuali cambiamenti in corso d'opera relativi al numero degli utenti e al luogo di destinazione del trasporto, da concordare preventivamente tra le parti.

Per la necessaria verifica periodica dell'attuazione dei servizi convenzionati, dalla eventuale

necessità di modificazione in corso d'opera e/o per ogni altra insorgente necessità, i soggetti referenti delle parti sono:

per il Comune è la Dott.ssa Mascia Maggi

per l'Associazione il Sig. -----

Art. 2- Modalità di svolgimento dei servizi

L'Associazione si impegna a garantire continuità e puntualità nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione (salvo imprevisti non imputabili ai volontari) e a svolgere le attività stesse nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Per la realizzazione del/i servizio/i, l'associazione pone a preconditione di potersi avvalere e di avere in disponibilità la collaborazione di un numero adeguato di volontari, autisti e accompagnatori, sul territorio comunale.

Per norma statutaria dell'associazione e delle norme legislative vigenti in materia, al fine di garantirne tutela assicurativa, formativa ed organizzativa, relativa allo svolgimento dell'attività prevista diventa d'obbligo e vincolo per i volontari diventare soci dell'associazione (art. 4 della presente convenzione). L'unico vincolo di accettazione previsto dall'associazione è la condivisione dei contenuti della propria carta dei valori associativi (in allegato alla presente convenzione e in disponibilità di visione e condivisione dei nuovi soci).

I progetti relativi al trasporto consistono nell'accompagnamento all'andata e al ritorno degli utenti indicati, dal proprio domicilio alle strutture.

Il prospetto indicativo degli utenti continuativi, degli orari e dei giorni nei quali si necessita del servizio viene sottoscritto contestualmente alla convenzione.

Tali progetti vengono attuati e svolti dall'Associazione in base all'elenco dei nominativi fornito dal Comune. L'Associazione mantiene i contatti con le famiglie e provvede ad avvisare le stesse in caso di cambiamenti d'orario o impossibilità ad erogare il trasporto per cause non imputabili all'ente erogatore del trasporto.

Il trasporto deve essere garantito anche in caso di "normali e stagionali" avverse condizioni meteorologiche, con il solo limite determinato da eventi straordinari che possono mettere a rischio la sicurezza e l'incolumità degli utenti e dei volontari impiegati.

Nello svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione, i volontari dell'Associazione si impegnano ad attenersi alla normativa vigente (in particolare il Codice della strada e le norme che regolano la privacy).

Il Comune e l'Associazione si impegnano a rispettare l'autonomia del volontariato e a non fare uso di informazioni, notizie, indirizzi di volontari per fini diversi da quelli strettamente connessi con il servizio di volontariato.

Art. 3 – Mezzi ed attrezzature

L'Associazione per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione deve utilizzare attrezzature ed autovetture idonee e adeguate, coperte dalle relative necessarie assicurazioni ai sensi di legge e guidate da volontari con licenza di guida valida con l'osservanza di tutte le norme di circolazione prescritte dal Codice della Strada e relativo regolamento.

L'Associazione è tenuta a comunicare al Comune il numero e la tipologia degli automezzi utilizzati. Il Comune non è responsabile per l'utilizzo improprio degli automezzi.

Art. 4 – Obblighi dell'Associazione

L'Associazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato in particolare della

L.n.117/2017 – nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall'amministrazione comunale, provvede allo svolgimento delle sopra individuate attività.

L'Associazione garantisce che gli operatori impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie competenze.

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

L'associazione si impegna ad avvalersi di operatori volontari di età non superiore ai 75 anni compiuti per gli autisti e senza vincoli di età per gli accompagnatori.

L'Associazione si impegna a garantire il rispetto dell'art. 33 del D. Lgs. n.117/2017, secondo cui "l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. L'Associazione garantisce il rispetto della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche.

Art. 5 - Rimborso spese

Ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) la presente convenzione può prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte dell'Associazione, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile all'attività oggetto della convenzione.

Per le attività della presente convenzione, il Comune di Verderio si impegna a rimborsare all'Associazione le spese sostenute **nel limite massimo annuo di €_____** entro le disponibilità di bilancio dell'anno di riferimento, importo comprensivo dei seguenti oneri, da documentare e rendicontare a carico dell'associazione:

- le spese relative agli automezzi in utilizzo per i progetti oggetto della presente convenzione (a titolo esemplificativo: carburante, manutenzioni, riparazioni, lavaggio, sanificazione, tassa automobilistica, sulla base di fatture o documenti regolarmente emessi);
- le spese derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che l'Associazione è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs 117/2017;
- le spese per la formazione e l'addestramento dei volontari;
- le spese in quota parte relative al costo del personale dipendente dedicato al coordinamento dei servizi;
- le spese che l'Associazione e i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero sostenere direttamente;
- i costi indiretti alla quota parte imputabile all'attività oggetto della convenzione.

La liquidazione del rimborso spese avverrà in tre quote quadrimestrali posticipate, previa presentazione da parte dell'Associazione di apposita nota dei servizi svolti.

La rendicontazione dovrà pervenire all'ufficio competente corredata dalla dichiarazione che la documentazione contabile utile ai fini del rimborso sarà conservata in originale dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali verifiche.

I rimborsi saranno versati tramite bonifico bancario nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti presso il conto corrente dedicato comunicato agli uffici competenti dall'Associazione medesima.

Eventuali modificazioni delle modalità di pagamento debbono essere preventivamente stabilite in accordo tra le parti.

Le voci di spesa relative alla presente convenzione saranno esplicitate nel bilancio annuale dell'associazione.

In nessun caso potranno essere richieste agli utenti somme a titolo di compartecipazione alla spesa che si configurino quali tariffe per la fruizione delle attività di trasporto sociale.

In caso di raggiungimento del tetto massimo di spesa prevista, se ritenuto necessario al fine di garantire l'espletamento delle attività previste, potrà essere concordata tra le parti un'integrazione dell'importo massimo stabilito in convenzione, nel limite delle risorse comunali disponibili.

Art. 6-Verifica reciproci adempimenti

All'occorrenza, e comunque almeno due volte all'anno, verranno promossi tra le parti incontri tra i responsabili dei rispettivi servizi allo scopo di verificare le attività in atto. L'Associazione presenterà al Comune mensilmente una rendicontazione dei servizi svolti a fronte della presente convenzione.

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità delle attività, di cui all'articolo 1, rese dall'Associazione.

Art. 7-Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità **dalla data di stipula fino al 15.02.2029**, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti.

È prevista la possibilità di disdetta da ambo le parti per gravi e giustificati motivi, con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 8- Risoluzione del rapporto

Ripetute inadempienze agli impegni assunti dalle parti possono determinare la risoluzione del presente accordo, fatto salvo che le parti potranno recedere liberamente, senza alcun onere, dandone preavviso motivato di almeno tre mesi alla controparte.

Art. 9- Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato, **Comune e Associazione** rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 10 - Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi di leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile).

Individuano quale unico Foro il Tribunale di Lecco.

Art. 11 - Riservatezza e autorizzazione al trattamento dei dati

Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione, autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dall'atto, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 e con le finalità di gestione del rapporto convenzionale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.
2. Titolare del trattamento è il COMUNE DI VERDERIO, in persona del sindaco pro tempore, il quale ha delegato al Responsabile del Servizio Affari Generali, la facoltà di nominare l'associazione quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, derivante dalla presente convenzione.
3. L'associazione, pertanto, è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dei progetti oggetto di convenzione e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento dei progetti stessi, come espressamente previsto dagli articoli successivi.
4. L'associazione dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione delle attività connesse ai progetti, come identificati in premessa e all'art. 2 della presente convenzione.

DURATA DEL TRATTAMENTO

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata della convenzione, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.

DATI TRATTATI DAL RESPONSABILE

Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto, potrà trattare, tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del RGPD 2016/679.

CATEGORIE DI INTERESSATI

Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono cittadini del Comune di Verderio per cui l'associazione è tenuta a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

RICORSO AD "ALTRI RESPONSABILI"

Il Titolare autorizza l'associazione, nominata "Responsabile esterno", laddove ritenuto necessario, a nominare "altri responsabili" per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto della convenzione, con l'obbligo, da parte del Responsabile Esterno, di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di "altri responsabili" del trattamento, così da consentire l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli "altri responsabili" del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'associazione nominata Responsabile esterno conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera ed esclusiva responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli "altri responsabili".

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

In virtù della designazione attribuita, l'associazione, quale Responsabile, ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento:

- tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano

impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- adottati tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- rispettati le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
- tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
- assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali, in formato intellegibile, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati

Letto firmato e sottoscritto

Per il Comune:

Per l'Associazione:

